



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 IN DATA 12.05.2026

Oggetto: DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL FIUME TICINO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALLE SALIMBENE

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n°470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.lgs del 30/05/2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE” il quale prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Visto l’art. 83 “Acque di balneazione” del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

Vista la comunicazione di Regione Lombardia del 24.04.2025 prot. G1.2025.0017000 dalla quale si evince che il Comune di Valle Salimbene non rientra nell’elenco delle acque monitorate e di, conseguenza, le acque superficiali ricadenti nel territorio comunale sono da considerarsi “non adibite alla balneazione”;

Dato atto sul territorio del Comune di Valle Salimbene è presente il Fiume Ticino e, in particolare, il tratto denominato “Associazione Imbarcadero Idrometro”;

Considerato che tale località potrebbe essere utilizzata, anche solo occasionalmente, per la balneazione;



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Vista la nota dell'Agenzia di Tutela della Salute della Provincia di Pavia prot. 54323/2025 del 01.08.2025 con la quale si invita questo Ente, nel caso si ravvisassero località ricadenti nel territorio comunale anche solo occasionalmente utilizzate per la balneazione, ad adottare formale provvedimento di divieto alla balneazione;

Ritenuto urgente e necessario per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto opportuno, per le considerazioni e le motivazioni suddette e al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica, provvedere all'emanazione del presente provvedimento che istituisca il divieto di balneazione permanente nelle acque del fiume Ticino che attraversano il territorio del Comune di Valle Salimbene dandone informazione a tutta la cittadinanza;

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 2008 n. 116 e, in particolare, gli articoli 5 e 15;

Visto art. 50, comma 5 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D.Lgs. n°112 del 31 marzo 1998

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati, il divieto di balneazione nel tratto del fiume Ticino interessante il territorio del Comune di Valle Salimbene a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino a specifica revoca.

AVVERTE

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di Legge.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito web istituzionale;
- in prossimità degli accessi e alle sponde del fiume mediante il posizionamento di appositi cartelli indicativi ed informativi.



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

DISPONE INOLTRE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Polizia Locale;
- alla Prefettura di Pavia;
- alla Questura di Pavia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- all'Agenzia di Tutela della Salute della Provincia di Pavia;
- all'Associazione Imbarcadero Idrometro;

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi degli articoli 41 e seguenti del D. Lgs. n. 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Valle Salimbene 12 maggio 2026

Il Sindaco
Ing. Matteo Canato